

Risoluzione n. 127685 del 6.7.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma liceo pedagogico sociale

Codesta Associazione chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il titolo di studio in oggetto possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base va infatti valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Con riguardo al diploma conseguito presso il liceo pedagogico sociale, si evidenzia che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, relativo al riordino dei licei, in particolare allegati I e L, è possibile collocare i percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento oltre a verificare la corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dell'ordinamento previgente con i titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali del nuovo ordinamento.

Con riguardo al diploma di liceo socio pedagogico, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato I e nell'allegato L, è il diploma di liceo delle scienze umane.

Stante quanto sopra si evidenzia che ai fini del riconoscimento dei diplomi del secondo ciclo di istruzione, così come indicato dalla circolare n.

3642/C del 15 aprile 2011 al punto 2.1, la scrivente Direzione non ha ritenuto di dover includere i licei, considerato che nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Di conseguenza, sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare e dal piano di studi fornito, la scrivente non può riconoscere valido il titolo di studio in discorso.

Con riferimento al diploma di media superiore conseguito in Albania, si fa presente che la competenza è della Divisione VI “Servizi e Professioni” della scrivente Direzione Generale, alla quale la nota di codesto Comune è stata inoltrata.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio